

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE IL RAMO DEL CEDRO

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MINERBE VR VIA EUROPA 1

Numero REA: VR - 299986

Codice fiscale: 02989540238

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-04-2025 - Statuto completo	2
--	---

- ONLUS", con sette (7) voti favorevoli espressi dai sette (7) soci presenti e rappresentati,

delibera

di modificare lo statuto secondo quanto risulta dal nuovo testo integrale dello statuto stesso, che al presente si allega sub "B".

--- Le spese del presente e consequenziali sono a carico della società.

--- La comparente espressamente mi richiede di omettere la lettura degli allegati.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore dodici e venti (12:20).

Dopo di che io notaio ho dato lettura del presente verbale alla comparente; ella trovandolo conforme al vero, da me interpellato lo approva.

In parte dattiloscritto da persona di mia fiducia, in parte manoscritto da me notaio consta di un solo foglio, del quale occupa una pagina completa e la presente seconda incompleta.

Si sottoscrive alle ore dodici e venticinque (12:25).

Firmato: Mereu Donatella - Vincenzo Scaduto, notaio.

All. "B" al N. 13.215 di Rep. e N. 9.933 di Racc.

"COOPERATIVA SOCIALE IL RAMO DEL CEDRO" STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 Denominazione e sede

È costituita, con sede in Minerbe (VR) all'indirizzo risultante dalla iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile una società cooperativa sociale, con la denominazione: "COOPERATIVA SOCIALE IL RAMO DEL CEDRO".

L'organo amministrativo potrà provvedere con semplice delibera a variare la sede legale della società, purché nell'ambito dello stesso comune.

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili le norme sulle società per azioni.

ART. 2 Durata

La società ha la durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31 dicembre 2050), ma potrà essere prorogato e/o sciolta anticipatamente a norma di legge.

TITOLO II

SCOPI MUTUALISTICI - OGGETTO SOCIALE

ART. 3 Scopi mutualistici

La "Cooperativa Sociale Il Ramo del Cedro" è una cooperativa sociale ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

Essa ha lo scopo mutualistico di perseguire tramite il lavoro dei propri soci, l'interesse generale della Comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociosanitari, orientati in via prioritaria, ma non esclusiva alla prevenzione e alla risoluzione di problematiche di disagio minorile, di disagio psico-sociale anche negli adulti come meglio definito di seguito.

La stessa si propone:

- 1) di gestire servizi nella Cura e nella Prevenzione della Salute Mentale, nei diversi ambiti sociali e nelle istituzioni;
- 2) di porsi come Organo per la Tutela del bambino, per la Salute Mentale, e l'integrazione; nonché come Ente di Formazione-Informazione, Cura-Ricerca;
- 3) di intervenire altresì nell'ambito della Salute Mentale dell'Adulto, a completamento del mandato mutualistico e sociosanitario, in contiguità con gli

scopi originari dell'ente: la *Prevenzione e la Cura del Disagio psico-sociale e dei disturbi Psicologici e Psichiatrici in genere;*

4) la protezione e tutela dei soggetti più fragili, socialmente e psicologicamente, anche in un'ottica di integrazione culturale, e di risoluzione delle differenze sociali, imposte dalle realtà immigratorie, che riflettono differenze interculturali. Risaltano, nella società problematiche attuali e preesistenti di discriminazione, conseguenti ai costumi, alla religione, al sesso, allo stato sociale del soggetto etc;

5) di realizzare Eventi formativi-informativi e Ricerche negli ambiti:

a) della Psicologia Evolutiva;

b) della Psicopatologia-Clinica;

c) della Psicologia Sociale;

d) della Psicologia Giuridica;

e) della Psichiatria e Criminologia Forense;

f) della Psicologia Sociale e delle Culture, per assolvere alla funzione e al mandato sociale nell'ambito del Diritto e della Cura: in uno spazio sociosanitario nelle organizzazioni sociali e delle istituzioni, allo scopo della prevenzione della Salute Pubblica collettiva e Mentale e dell'integrazione.

La "Cooperativa Sociale Il Ramo del Cedro" pertanto, svolgerà attività atte a promuovere l'Umanizzazione della società, la prevenzione e la cura dei disturbi psichiatrici, e psicopatologici, nonché l'armonico sviluppo della persona umana, attraverso la gestione di servizi sociosanitari, riabilitativi e educativi, assistenziali, sia in conto proprio che per conto terzi, anche con la partecipazione a gare pubbliche di appalto.

6) L'Ente promuoverà iniziative Formative e di Ricerca, ed interventi sulla persona e sui gruppi, nelle diverse istituzioni e organizzazioni, in ambito socio-sanitario, riabilitativo, e nell'ambito della prevenzione e tutela dei soggetti più deboli a tutela dei loro diritti, anche in una prospettiva di integrazione sociale e culturale delle diverse nazionalità esistenti, con le eventuali necessità di mediazione culturale, di integrazione e di emancipazione delle donne straniere, e non, e delle problematiche del diritto già esistenti.

Per lo svolgimento dell'oggetto sociale la "Cooperativa Sociale Il Ramo del Cedro" potrà avvalersi anche di persone terze non socie (art. 2521 C.C.), pur intendendo rimanere nelle società cooperative a mutualità prevalente.

A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma, subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente.

ART. 4 Oggetto sociale

La cooperativa, considerata l'attività mutualistica così come definito nell'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, ha come oggetto la gestione delle seguenti attività:

- La Prevenzione e la risoluzione di problematiche di disagio minorile, la presa in carico di minori e bambini con disturbi psicopatologici e neuropsichiatrici, della personalità e della condotta. Gli stessi possono provenire da aree sociali marginali, da nuclei familiari altamente conflittuali, o da esperienze pregresse difficili e deprimenti, o presentare difficoltà evolutive nonostante il nucleo familiare sia socialmente adatto.

- La realizzazione di Strutture Terapeutiche (Educativo - Riabilitative) e Educative per i minori. Gli stessi sono inseriti nelle strutture gestite dalla Cooperativa secondo provvedimenti ad opera del Tribunale dei Minori, o disposizioni dei Servizi Sociali, e

Sanitari di Base, o con affidi consensuali.

- La collaborazione con i Servizi Territoriali e no, Questure, Tribunali e tutti gli Uffici addetti alla Tutela dei Minori, per il proseguimento di un'opera di cura e prevenzione ne della Devianza Minorile, del Disturbo Psichiatrico nel minore, e del disagio evolutivo in genere, e delle difficoltà psichiche di base dei minori in stato di abbandono, e/o forte rischio di blocco evolutivo; in una prospettiva di integrazione sociale e crescita armonica degli stessi.

- La tutela del bambino e del minore, della sua indennità, dell'identità, e dei suoi diritti, alla crescita e alla realizzazione. La Cooperativa si propone come Organo di Formazione e/o Informazione, e Ricerca, in una prospettiva sempre più ampia di protezione e prevenzione delle violenze sul bambino, delle interferenze evolutive, e delle condizioni di disagio psichico derivanti da stati di disfunzionalità ambientali e familiari. In quest'ambito suddetto l'Ente ricerca e si propone in atteggiamento di collaborazione interdisciplinare con i diversi apporti professionali, e con le diverse agenzie formative e informative, e di tutela istituzionale.

La Cooperativa si propone come Ente che opera altresì nell'ambito della Salute Mentale dell'adulto, realizzando anche servizi alla persona, o strutture residenziali, per la cura e la prevenzione dei disturbi psichici, e psichiatrici nell'adulto, per la riabilitazione dei soggetti affetti da suddette patologie, e il loro reinserimento nella società, e la protezione degli stessi soggetti fragili.

La stessa s'impegna nell'ambito della Salute Mentale e dell'età adulta a realizzare eventi formativi e Ricerca, allo scopo di risanare e prevenire le patologie Psichiatriche, nonché nell'ambito della Psicologia Giuridica e Psichiatria Forense a prevenire le condotte Antisociali e Criminose.

La Cooperativa si propone come Ente Formatore e attore attivo culturale nell'opera di integrazione sociale, e di rivalutazione delle psicologie emergenti, e portate dalla immigrazione.

Tutto ciò, anche in una prospettiva di integrazione sociale e culturale delle diverse nazionalità esistenti, con le eventuali necessità di mediazione culturale, di integrazione ed emancipazione delle donne straniere, e non; delle problematiche del diritto e delle prassi differenti, nei costumi e nella quotidianità, che costituiscono terreno di scontro e conflitto nelle nuove generazioni, fra i bambini e gli adulti stranieri e la socialità che li ospita, nei diversi spazi di incontro, già esistenti.

Le problematiche di non integrazione costituiscono lo spazio e il terreno di crescita di problematiche sociali, di devianza e spesso attivano circuiti giudiziari o psichiatrici nei minori stranieri, e non, e negli adulti disadattati.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa Sociale potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

TITOLO III

SOCI

ART. 5 Soci cooperatori

La compagine sociale è composta da un numero di soci non inferiore ai minimi di

legge.

Possono essere soci: quelle persone fortemente motivate, e in linea con gli scopi e gli intenti degli altri soci e che dimostrino le capacità e le caratteristiche di idoneità psicologica e sociale al perseguimento dell'oggetto sociale indicato all'art. 4 del presente statuto.

I soci cooperatori possono appartenere alle seguenti categorie:

a) Soci Prestatori quanti si impegnano a prestare la loro attività lavorativa sotto qualsiasi forma o contratto, così come previsto dalla legge 142/2001, ricevendo un compenso di qualsiasi natura od entità;

b) Soci Volontari che si impegnano a prestare la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà sociale, con le modalità ed entro i limiti di cui all'art. 2 della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

Possono inoltre acquisire la qualifica di soci Associazioni, Cooperative ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Ai soci è richiesta una formazione specifica in materia minorile e/o evolutiva e/o psicosociale.

ART. 6 Categoria speciale di soci

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del C.C., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto a partecipare alle sole assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di amministrazione della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del C.C..

Agli stessi soci non spetta l'attribuzione dei ristorni.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

ART. 7 Domanda di ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda specificando:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;

b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo 5;

c) il numero delle azioni che si propone di sottoscrivere;

d) la categoria di appartenenza, se socio prestatore o socio volontario;
e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto oltre agli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

ART. 8 Esame della domanda

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati, secondo quanto stabilito dall'art.2528 C.C.

ART. 9 Obblighi del socio

Al nuovo ammesso potrà essere richiesto di versare, oltre l'importo delle azioni sociali sottoscritte una somma a titolo di tassa di ammissione da determinarsi dall'organo amministrativo.

Il socio dovrà attenersi alle disposizioni di cui al presente statuto, alle disposizioni del regolamento interno, e alle delibere legalmente prese dagli organi sociali.

ART. 10 Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2532 c.c.), può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza, nell'interesse della società.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società e l'organo amministrativo deve esaminarla, entro sessanta (60) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 11 Esclusione del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2533 c.c.), può dall'organo amministrativo essere escluso il socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure
- b) che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- c) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;
- d) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;
- e) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento previsto dall'art. 34 oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- f) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente, agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

L'interruzione del contratto di lavoro subordinato non è causa di esclusione da socio, salvo i casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di mancato superamento del periodo di prova o qualsiasi altro inadempimento collegato alle obbligazioni contrattuali di lavoro, casi di dimissioni del socio e di applicazione della cd. clausola sociale per la quale, in caso di perdita

di appalto da parte della cooperativa, vi è la conseguente assunzione del socio presso un diverso datore di lavoro.

Nei casi indicati dalla lettera c) alla f) il socio inadempiente deve essere invitato a mettersi in regola, e la esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione, nel termine di sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 12 Morte del socio

Nel caso di decesso di un socio il rapporto societario si conclude.

Agli eredi verranno liquidate le azioni del defunto entro un anno dalla approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale è avvenuto il decesso.

ART. 13 Liquidazione del socio e responsabilità dell'ex socio

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni sociali versate, nel caso rivalutate, oltre ai dividendi eventualmente maturati; l'ammontare del rimborso sarà stabilito sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dalla chiusura del detto esercizio.

La società può in ogni caso compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, o dal pagamento delle prestazioni mutualistiche e dal rimborso di eventuali prestiti, il credito derivante da penali ove da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o ai legatari dei soci defunti saranno devolute alla riserva legale.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per due anni dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti: verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati, e verso i terzi nei limiti delle azioni sottoscritte e non versate, per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 14 Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, nr. 59.

Art. 15 Conferimento e azioni dei soci sovventori

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale.

I conferimenti stessi sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro duecentocinquanta (250,00).

Art. 16 Alienazione delle azioni dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Art. 17 Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE

ART. 18 Patrimonio sociale

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro venticinque virgola ottantadue (25,82) né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;*
- b) dalla riserva legale, formata con avanzi di gestione di cui all'art. 21 e con le azioni sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e dagli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'articolo 13;*
- c) dal fondo di riserva speciale formato con le sole somme versate dai soci, ai termini dell'art. 9;*
- d) da eventuali riserve straordinarie.*

ART. 19 Versamento delle azioni

Le azioni sociali sottoscritte ed il relativo plusvalore potranno essere versati a rate e precisamente:

- a) almeno il cinquanta per cento (50%) all'atto della sottoscrizione;*
- b) il rimanente nei termini da stabilirsi dall'organo Amministrativo.*

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti del valore delle azioni sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

ART. 20 Cessione delle azioni

Le azioni non possono essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori e per i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - DESTINAZIONE DEGLI UTILI - RISTORNI

ART. 21 Esercizio sociale e destinazione degli utili

L'esercizio sociale va dall'uno gennaio (1 gennaio) al trentuno dicembre (31 dicembre) di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del trenta per cento (30%) alla di riserva legale;*
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura fissata dalla vigente legislazione;*
- c) il residuo alla riserva straordinaria.*

L'assemblea dei soci potrà deliberare un dividendo ai soci nella misura massima del tasso dell'interesse dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo commisurato al capitale effettivamente versato.

Le riserve non sono ripartibili fra i soci cooperatori né durante l'esistenza della società né all'atto dello scioglimento.

ART. 22 Ristorni

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta ad aumento del compenso per l'attività mutualistica prestata;*
- aumento del valore delle azioni detenute da ciascun socio.*

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

ART. 23 Organi sociali

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;*
- b) l' Organo amministrativo;*
- c) l'organo di controllo se nominato.*

A) ASSEMBLEA

ART. 24 Termini di convocazione e funzioni dell'assemblea

L'Assemblea ordinaria è convocata dall'organo amministrativo ogni anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta (180) giorni, quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale lo richiedano, per:

- a) l'approvazione del bilancio;*

la nomina dell'organo amministrativo, dell'organo di controllo e la determinazione dei relativi compensi;

- b) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno e riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto. L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.*

ART. 25 Convocazione su richiesta di minoranze e modalità

L'organo amministrativo potrà convocare l'Assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.

L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti di cui dispongono tutti i soci oppure dal Collegio sindacale, ove esistente.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso da comunicarsi con lettera raccomandata, anche a mano, pec o e-mail a ciascun socio, almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso suddetto dovrà essere indicata la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno e potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima.

ART. 26 Quorum deliberativi

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia l'oggetto da trattare; in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul

trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti di tutti i soci.

In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

ART. 27 Diritto di voto, modalità di votazione, deleghe di voto

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno novanta (90) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte. Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea ma dovranno essere sempre palesi dovendo sempre permettere l'individuazione del votante.

Ciascun socio ha un voto solo qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte o la categoria di appartenenza.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta: ciascun delegato può rappresentare al massimo un altro socio.

ART. 28 Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, ovvero, in sua assenza, dalla persona designata dall'assemblea.

La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea. Il segretario può essere un non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

B) ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 29 Composizione dell'Organo Amministrativo

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'assemblea, composto da un numero variabile di membri da tre a cinque, la cui maggioranza deve essere scelta tra i soci della cooperativa.

L'Organo amministrativo dura in carica tre esercizi sociali e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

ART. 30 Convocazione dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata, anche a mano, lettera semplice, pec o e-mail da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi d'urgenza, almeno un giorno prima della riunione.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio ma devono essere sempre palesi.

ART. 31 Poteri dell'Organo Amministrativo

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Può, perciò, anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di

cooperative o ad organismi federativi e consorti li, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche.

L'organo amministrativo può nominare comitati esecutivi, amministratori delegati, institori, procuratori commerciali, direttori amministrativi e tecnici, comitati tecnici, stabilendo la composizione, le competenze, i poteri, i doveri, eventualmente i compensi, e scegliendo anche fra non soci i soggetti chiamati ad assumere le predette cariche o funzioni.

In deroga a quanto sopra stabilito, il potere di perfezionare tutti gli atti e negozi giuridici, di qualsivoglia valore, relativi ai rapporti di lavoro dipendente, alla sicurezza sul lavoro e alla normativa a tutela dell'ambiente, nonché il compimento delle relative pratiche amministrative, nei confronti dell'I.N.P.S., della competente Unità locale socio-sanitaria e degli altri organi della Pubblica Amministrazione competenti nelle suddette materie, è riservato in via esclusiva all'amministratore delegato, se nominato, o ad uno degli amministratori.

ART. 32 Rappresentanza della società

La rappresentanza e la firma sociali spettano al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e l'assemblea, rappresenta l'ente presso le organizzazioni sindacali di riferimento e presso gruppi, comitati, associazioni e altri enti aventi finalità di studio, ricerca, divulgazione scientifica, culturale e di promozione delle finalità e degli scopi dello statuto.

Propone all'organo amministrativo lo svolgimento di iniziative aventi finalità di studio, ricerca, divulgazione scientifica e culturale e la pubblicazione di testi, articoli e ricerche, anche in collaborazione con altri enti di ricerca e studio, e altre realtà istituzionali preposte alla cura della salute mentale e non, allo scopo di rappresentare non solo l'ente e le sue finalità, ma di creare circuiti di lavoro istituzionali che diano impulso alle nuove esigenze dell'attuale società, con particolare risalto alle criticità e priorità emergenti in ambito minorile, familiare e istituzionale, anche attraverso la partecipazione a tavoli di confronto istituzionale, sociosanitario e programmazione di azioni di sviluppo dell'ente.

Al Presidente compete la direzione scientifica delle iniziative sopra elencate.

ART. 33 Controlli

L'assemblea può nominare un organo di controllo, che eserciterà le competenze e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis C.c., ed eventualmente la revisione legale dei conti di cui all'art. 2409 bis C.c..

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

Nel caso di nomina di un organo di controllo si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Si applicano le disposizioni dell'art. 2477 C.c.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 34 Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, in modo specifico quelli sociali e lavorativi così come richiesto dalla legge 142/2001 determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea.

ART. 35 Scioglimento e liquidazione

In qualunque caso di scioglimento della società, l'Assemblea con la maggioranza stabilita nell'art. 26 , 1° e 2° comma, nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato, nel caso rivalutato oltre ai dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 comma 1 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

ART. 36 Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

Sono stabiliti, ai sensi dell'art. 2514 C.c., e devono essere inderogabilmente osservati:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 37 Clausola Compromissoria

Le Parti concordano che, per qualunque controversia comunque inerente al presente contratto, daranno corso alla mediazione, secondo le disposizioni contenute nel d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e nel regolamento attuativo, presso l'organismo di mediazione MedyaPro Srl, organismo iscritto al n. 1131 del Registro tenuto dal Ministero di Giustizia.

In caso di esito negativo della mediazione, le Parti convengono che la controversia sarà risolta mediante arbitrato rituale e il Lodo avrà efficacia di sentenza e potrà essere reso esecutivo secondo diritto, con Arbitro Unico, in applicazione del Regolamento Arbitrale di MedyaPro, reperibile sul sito dell'organismo e che le parti dichiarano di conoscere e accettare interamente. L'Arbitro Unico verrà nominato ai sensi di tale Regolamento Arbitrale.

A ogni effetto di legge, sia la procedura di mediazione sia il procedimento arbitrale si svolgeranno a Verona, che le Parti, di comune accordo, indicano come foro contrattuale esclusivo.

Le Parti dichiarano di essere edotte e di conoscere perfettamente il significato e gli effetti della presente clausola, che è stata specificamente negoziata tra le Parti stesse nella fase precontrattuale, formulando un'esplicita e apposita opzione sia per la mediazione sia per l'arbitrato, nei termini sopra indicati.

Per ogni comunicazione inerente alla presente clausola e per ricevere le convocazioni di rito le Parti eleggono domicilio presso gli indirizzi riportati nell'epigrafe del presente atto/contratto.

ART. 37 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI° del libro V del C.C. contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma del secondo comma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

La parte

Firmato: Mereu Donatella - Vincenzo Scaduto, notaio.